

REGIONE PIEMONTE BU29 23/07/2026

Snam Rete Gas S.p.A. - Torino

**DECRETO 28/2026 PES & SINF - IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITU' ED
OCCUPAZIONE TEMPORANEA - GASDOTTO "ALL. BIOMETANO BIOCELL AGRI
POWER LIVORNO FERRARIS DN 100"**

Documento allegato



Snam Rete Gas S.p.A.
PES & SINF - Unità Espropri
Pec: espropri@pec.snam.it

DECRETO N. 28/2026

OGGETTO:

IMPOSIZIONE COATTIVA DI SERVITU', AUTORIZZAZIONE ALL'OCCUPAZIONE TEMPORANEA E DETERMINAZIONE URGENTE DELL'INDENNITA' PROVVISORIA PER LA REALIZZAZIONE DELL'OPERA "Allacciamento Biometano Biocell Agri Power Livorno Ferraris" DN 100 (4") - 75 bar in Comune di Livorno Ferraris (VC).

IL DIRIGENTE DELEGATO da SNAM RETE GAS S.p.A.

VISTA la determinazione n. 19 del 18.02.2026 rilasciata dal Comune di Livorno Ferraris - Servizio Tecnico e Tecnico Manutentivo, di approvazione del progetto per la realizzazione del metanodotto "Allacciamento Biometano Biocell Agri Power Livorno Ferraris DN 100 (4") - 75 bar" ubicato in via Chivoli snc località Ballina in Livorno Ferraris (VC), autorizzazione alla costruzione e all'esercizio, da parte di Snam Rete Gas S.p.A., dell'opera sopracitata, ai sensi degli articoli 52 quater e sexies del D.P.R. 08 giugno 2001 n. 327/2001 e s.m.i., permesso di costruire ai sensi del D.P.R. n. 380/2001 e s.m.i., e imposizione del vincolo urbanistico preordinato all'esproprio con la dichiarazione di pubblica utilità di cui agli articoli 11 e 16 del D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.; costituzione di variante allo strumento urbanistico; apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e dichiarazione della pubblica utilità, ai sensi dell'art. 52 quater D.P.R. 327/2001 e s.m.i., relativamente ai terreni interessati dall'opera.

VISTA la delega all'esercizio in toto dei poteri espropriativi ai sensi degli articoli 6 comma 9 bis e 52 sexies del D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., conferita con il medesimo provvedimento alla società SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo amministratore delegato pro-tempore, con facoltà di subdelega ad uno o più dirigenti della società e con obbligo di indicare gli estremi della delega in ogni atto e provvedimento che verrà emesso e parimenti dell'atto di subdelega in ogni atto e provvedimento ove la subdelega medesima verrà utilizzata, di esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. n. 327/01 e s.m.i., anche avvalendosi di società controllata, e di emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex articoli 20, 22, 22-bis e 49 del citato D.P.R. n. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione dell'opera in oggetto.

CONSIDERATO che SNAM Rete Gas S.p.A., in persona del suo Legale Rappresentante *pro tempore* ha delegato, con procura Rep. n. 92450 Racc. n. 29518 del 06.02.2025 per notaio Ezio Ricci di Milano, registrata a Milano il 10.02.2025 al n. 11851/Serie 1T, l'ing. Giuliana Agata Garigali, dirigente, ad esercitare tutti i poteri espropriativi previsti dal D.P.R. 327/01 e ss.mm.ii., nonché ad emettere e sottoscrivere tutti i relativi atti e provvedimenti ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i decreti di asservimento coattivo, di espropriazione e retrocessione, i decreti di occupazione ex artt. 20, 22, 22 bis e 49 del citato D.P.R. 327/01, le autorizzazioni al pagamento delle indennità provvisorie e definitive, e di espletare tutte le connesse attività necessarie ai fini della realizzazione del metanodotto, nonché a provvedere alla nomina del responsabile del procedimento ai sensi dell'art. 6, comma 6, del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e ss. mm. ii, nonché dell'art. 5 della Legge n. 241/1990;

VISTA l'istanza, acquisita agli atti di questa Unità Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF di seguito Unità Espropri con Prot. 2026/000334, in data 13.03.2026 con la quale SNAM RETE GAS S.p.A., codice fiscale e partita IVA n. 10238291008, con sede legale in Via Vezza d'Oglio, 6 - 20139 Milano (MI) - Uffici in Torino - Corso Taranto, 61/A - Distretto Nord Occidentale DI.NOCC, PEC: lavorinocc@pec.snamretegas.it ha chiesto, relativamente all'opera "Allacciamento Biometano Biocell Agri Power Livorno Ferraris DN 100 (4") - 75 bar" bar ubicato in via Chivoli snc località Ballina in Livorno Ferraris (VC) ai sensi degli artt. 22, 52 sexies del Testo Unico Espropri, per aree di terreni ubicati nel comune succitato indicati nel piano particellare allegato alla citata richiesta:

- a) l'imposizione di servitù di metanodotto sulle aree indicate in colore rosso nel piano Particellare;
- b) l'occupazione temporanea delle aree necessarie per la corretta esecuzione dei lavori indicate in colore verde nel piano particellare;

con determinazione urgente delle indennità provvisorie;

ACCERTATO che le già menzionate aree sono tutte interessate dal vincolo preordinato all'esproprio e/o dall'occupazione temporanea;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 52-sexies, ultimo periodo del comma 2, del Testo Unico Espropri, l'emanazione della citata Determinazione del 18.02.2026 ha determinato l'inizio del procedimento di esproprio e che nella fattispecie si realizza la condizione prevista dall'art. 22 del Testo Unico in base alla quale il decreto ablativo può essere emanato con determinazione urgente dell'indennità provvisoria;

RITENUTO CHE

- l'avvio dei lavori riveste carattere di urgenza ed è necessario consentire che i lavori di completamento della condotta per il trasporto del gas naturale siano eseguiti senza soluzione di continuità, secondo una progressione continua della posa in opera del metanodotto;
- la costituzione della servitù di metanodotto è imposta a garanzia dei requisiti di sicurezza necessari per la realizzazione, l'esercizio e la manutenzione della condotta ai sensi del richiamato decreto ministeriale 17 aprile 2008;
- le indennità proposte dal richiedente per la costituzione di servitù coattiva di metanodotto e l'occupazione temporanea e danni a favore dei proprietari identificati nel piano particellare sono ritenute congrue ai fini della determinazione urgente dell'indennità provvisoria e sono indicate nel piano particellare allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale;

CONSIDERATO CHE

- a) ai proprietari degli immobili interessati, così come previsto dalla normativa vigente, è stata data comunicazione di approvazione del progetto definitivo;
- b) sussistono motivi indifferibili di pubblica utilità per disporre delle aree interessate per la realizzazione, il regolare esercizio e funzionamento degli impianti, nonché per la loro necessaria e continua manutenzione.

VISTA la relazione istruttoria agli atti di questa Unità;

VISTI

- l'articolo 42 della Costituzione nella parte in cui prevede che la proprietà privata può essere, nei casi indicati dalla legge, e salvo indennizzo, espropriata per motivi d'interesse generale;
- la Legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto Legislativo 23 maggio 2000, n. 164, "Attuazione della direttiva n. 98/30/CE recante le norme comuni per il mercato interno del gas naturale, a norma dell'articolo 41 della legge 17 maggio 1999, n. 144" e successive modifiche ed integrazioni;
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327 e ss.mm.ii., "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazioni per pubblica utilità";
- il Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico 17 aprile 2008 recante la "Regola tecnica per la progettazione, costruzione, collaudo, esercizio e sorveglianza delle opere e degli impianti di trasporto di gas naturale con densità non superiore a 0,8";

DECRETA

Articolo 1

A favore della SNAM RETE GAS S.p.A. sono disposti la servitù di metanodotto, e l'occupazione temporanea di aree di terreni in comune di Livorno Ferraris (VC) interessate dalla realizzazione dell'opera denominata "Allacciamento Biometano Biocell Agri Power Livorno Ferraris DN 100 (4") - 75 bar" ubicato in via Chivoli snc località Ballina in Livorno Ferraris (VC) e riportate nel piano particellare allegato al presente decreto, con l'indicazione delle Ditte proprietarie dei terreni sottoposti all'azione ablativa.

Articolo 2

L'asservimento dei terreni, sottoposto alla condizione sospensiva che siano ottemperati da parte di SNAM RETE GAS S.p.A. Distretto Nord Occidentale DI.NOCC, gli adempimenti di cui ai successivi articoli 5 e 6, prevede quanto segue:

- la posa di una tubazione per trasporto idrocarburi gassosi interrata alla profondità di circa 1 (uno) metro, misurata dalla generatrice superiore della condotta, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche;
- la realizzazione, ove previsto, di una strada di accesso pedonale e carrabile agli impianti accessori posti fuori terra insistenti nei fondi vicini;
- l'installazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;
- l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, a distanza inferiore di 13,50 (tredici/50) metri dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione;
- l'occupazione, anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici e per tutto il tempo occorrente, dell'area necessaria all'esecuzione dei lavori con diritto di accedere liberamente in ogni tempo alle proprie opere ed ai propri impianti con il personale ed i mezzi necessari al fine della sorveglianza, manutenzione ed esercizio del gasdotto, nonché di eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- l'inalienabilità delle tubazioni, dei manufatti, delle apparecchiature e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di cui in premessa, di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A. e che pertanto avrà anche la facoltà di rimuoverle;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che costituisca intralcio o pericolo per i lavori da eseguirsi;
- l'obbligo di astenersi dal compimento di qualsiasi atto che possa costituire pericolo per l'impianto, ostacoli il libero passaggio, diminuisca o renda più scomodo l'uso e l'esercizio della servitù;
- i danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti durante la realizzazione del metanodotto sono quantificati nell'indennità di occupazione temporanea e danni determinata con il presente decreto, mentre in occasione di eventuali riparazioni, modifiche, recuperi, sostituzioni, manutenzione, esercizio del gasdotto, saranno determinati di volta in volta a lavori ultimati e liquidati da SNAM RETE GAS S.p.A. a chi di ragione;
- la permanenza a carico dei proprietari dei tributi e degli altri oneri gravanti sui fondi.

Articolo 3

Le indennità provvisorie per la servitù di metanodotto, l'occupazione temporanea e danni dei terreni di cui all'articolo 1, da corrispondere congiuntamente agli aventi diritto, sono state determinate in modo urgente, ai sensi dell'articolo 22 del Testo Unico Espropri, conformemente all'articolo 44 e all'art. 52-octies del medesimo Testo Unico Espropri, nella misura indicata nel piano particellare allegato al presente decreto.

Articolo 4

Il presente decreto è trascritto senza indugio presso i competenti Uffici a cura e spese della SNAM RETE GAS S.p.A., nonché pubblicato per estratto, a cura della stessa Società beneficiaria, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica o nel *Bollettino Ufficiale* della Regione nel cui territorio si trova il bene. L'opposizione di terzi interessati è proponibile entro trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'estratto.

Articolo 5

La SNAM RETE GAS S.p.A. (Distretto Nord Occidentale DI.NOCC), provvederà alla notifica del presente decreto ai proprietari con allegato il piano particellare, unitamente ad un invito a presenziare alla redazione dello stato di consistenza e presa di possesso dei terreni, specificando con un preavviso di almeno sette giorni le modalità ed i tempi del sopralluogo.

Articolo 6

I tecnici incaricati dalla SNAM RETE GAS S.p.A., provvederanno a redigere il verbale di immissione in possesso dei terreni, in contraddittorio con il soggetto espropriato, o con un suo rappresentante, descrivendo lo stato di consistenza dei terreni sottoposti all'azione ablativa, eventualmente anche in assenza del proprietario invitato. In quest'ultimo caso lo stato di consistenza e il verbale di immissione sono redatti con la presenza di due testimoni che rispondano ai requisiti di cui all'articolo 24, comma 3, del Testo Unico Espropri.

Copie degli atti inerenti alla notifica di cui all'articolo 5, compresa la relativa relata, unitamente al verbale di immissione in possesso, sono trasmessi da SNAM RETE GAS S.p.A. (Distretto Nord Occidentale DI.NOCC) alla casella di posta elettronica certificata: espropri@pec.snam.it

Articolo 7

La Ditta proprietaria dei terreni oggetto del presente decreto, nei trenta giorni successivi all'immissione in possesso, può comunicare con dichiarazione irrevocabile a questa Unità di SNAM RETE GAS S.p.A. - Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, via Vezza d'Oglio, n. 6 - 20139 Milano (MI) - PEC: espropri@pec.snam.it - e per conoscenza alla SNAM RETE GAS S.p.A. - Distretto Nord Occidentale (DI.NOCC) - Corso Taranto, 61/A - 10154 - Torino - PEC: lavorinocc@pec.snamretegas.it - l'accettazione delle indennità di servitù di metanodotto ed occupazione temporanea e danni.

Questa Unità, ricevuta la comunicazione di accettazione delle indennità di asservimento ed occupazione temporanea e danni, la dichiarazione di assenza di diritti di terzi sul bene e la documentazione comprovante la piena e libera disponibilità del terreno, contenute nello schema A, allegato al presente decreto, disporrà con propria ordinanza il pagamento degli importi nel termine di 60 giorni.

Articolo 8

In caso di rifiuto o silenzio da parte della Ditta proprietaria sulle indennità provvisorie di asservimento ed occupazione temporanea e danni disposte dal presente decreto, decorsi trenta giorni dalla data dell'immissione in possesso, gli importi saranno depositati presso la Ragioneria Territoriale competente - Servizio depositi amministrativi per esproprio - a seguito di apposita ordinanza di questa Unità Espropri PES&SINF.

Entro lo stesso termine, la Ditta proprietaria ove non condivida le indennità provvisorie proposte con il presente decreto può:

a) ai sensi dell'articolo 21, commi 3 e seguenti, del Testo Unico Espropri e ss.mm.ii., presentare a questa Unità, all'indirizzo sopra indicato, la richiesta per la nomina dei tecnici secondo lo schema B, allegato al presente decreto, designandone uno di propria fiducia, affinché unitamente al tecnico nominato da questa Unità e ad un terzo nominato dal Presidente del competente Tribunale Civile - su istanza di chi ne abbia interesse - determinino le indennità definitive;

b) non avvalersi di un tecnico di fiducia; in tal caso le indennità definitive saranno determinate tramite la Commissione Provinciale competente o con l'avvalimento degli Uffici tecnici di questa Unità ai sensi dell'articolo 52-nonies del Testo Unico Espropri.

In caso di non condivisione della stima di cui ai precedenti punti a) e b), il proprietario, il promotore dell'espropriazione o il terzo che ne abbia interesse potranno proporre opposizione alla stessa, nei termini e con le modalità previste dall'articolo 54 del Testo Unico Espropri.

Articolo 9

Al fine della realizzazione del metanodotto, la SNAM RETE GAS S.p.A., anche per mezzo delle sue imprese appaltatrici, ha facoltà di occupare i terreni per un periodo di anni due a decorrere dalla data di immissione in possesso delle stesse aree.

Articolo 10

Per lo stesso periodo di anni due, è dovuta al proprietario dei terreni l'indennità di occupazione temporanea e danni riportati nel piano particellare.

Articolo 11

Il Responsabile del procedimento ablativo, per eventuali ulteriori informazioni di terzi interessati, è l'avv. Annalisa Zabaione, presso Snam Rete Gas S.p.A. - Engineering, Construction & Solutions Permitting, Espropri & Sustainable Infrastructure PES&SINF, via Vezza d'Oglio, n. 6 - 20139 Milano (MI), pec: espropri@pec.snam.it

Articolo 12

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente oppure ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971. I termini di proponibilità, decorrenti dalla data di notifica del provvedimento medesimo, sono di giorni 60 per il ricorso al TAR e di giorni 120 per il ricorso straordinario di cui al capo terzo del decreto del Presidente della Repubblica n. 1199 del 1971.

Il Dirigente Delegato da Snam Rete Gas S.p.A.
ing. Giuliana Agata Garigali
(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.)